

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

12 febbraio 2004

nella causa C-230/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesvergabeamt) Grossmann Air Service, Bedarfsluftfahrtunternehmen GmbH & Co. KG contro Republik Österreich ⁽¹⁾

(«Appalti pubblici — Direttiva 89/665/CEE — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici — Artt. 1, n. 3, e 2, n. 1, lett. b) — Persone da considerare legittimate a ricorrere — Nozione di “interesse ad ottenere un appalto pubblico”»)

(2004/C 85/11)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-230/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesvergabeamt (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Grossmann Air Service, Bedarfsluftfahrtunternehmen GmbH & Co. KG e Republik Österreich, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 1, n. 3, e 2, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GUL 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GUL 209, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues, J. P. Puissochet e R. Schintgen (relatore), giudici, avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 12 febbraio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Gli artt. 1, n. 3, e 2, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, devono essere interpretati nel senso che essi non impediscono che una persona venga considerata, dopo l'aggiudicazione di un appalto pubblico, priva del diritto di accedere alle procedure di ricorso previste dalla detta direttiva, nel caso in cui tale persona non abbia partecipato al procedimento di aggiudicazione di tale appalto perché non sarebbe stata in grado di fornire l'intera prestazione oggetto della gara d'appalto, a causa della presenza di presunte specifiche discriminatorie nei documenti ad esso relativi, e non abbia tuttavia presentato un ricorso avverso dette specifiche prima dell'aggiudicazione dell'appalto.*

2) *L'art. 1, n. 3, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, dev'essere interpretato nel senso che esso impedisce di ritenere che una persona, che abbia partecipato ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, non abbia più interesse ad ottenere tale appalto, perché, prima di iniziare una procedura di ricorso prevista dalla detta direttiva, essa ha ommesso di rivolgersi ad una commissione di conciliazione, quale la Bundes-Vergabekontrollkommission (commissione federale di controllo sulle aggiudicazioni) istituita con il Bundesgesetz über die Vergabe von Aufträgen (Bundesvergabegesetz) 1997 (legge federale 1997 relativa all'aggiudicazione degli appalti pubblici).*

(1) GU C 219 del 14.9.2002.